



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CESSIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E REDDITI DI LAVORO
AUTONOMO: ESCLUSIONE DALL'IVA PER I COMPENSI DEI
GIORNALISTI**

- Sentenza del 16/05/2025, n. 1292 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Borgonovo
- Rel. Borgonovo

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 454 ESCLUSIONI - OGGETTO

Redditi da lavoro autonomo - Cessione di diritti di autore - Riduzione forfettaria
della base imponibile - Giornalista - Criteri discretivi.

Massima

In tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti dalla cessione del diritto d'autore rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con applicazione della riduzione forfettaria del 25% dell'imponibile e con esclusione dall'ambito di applicazione dell'IVA. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la remunerazione percepita da un giornalista per la pubblicazione di articoli, autonomamente ideati e redatti, integra il corrispettivo della cessione dei diritti d'autore sulle opere realizzate, e non il compenso per una prestazione d'opera intellettuale, ancorché intervenuta nell'ambito di un rapporto connotato dalla produzione di un numero minimo di contributi in un determinato periodo).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 53, comma 2 lett. b)

Correlate

- Cass. civ., Sez. 5, n. 21695 del 08/10/2020



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. - 2025